

# Relazione della V Commissione permanente

SICUREZZA SOCIALE (SERVIZI SOCIALI, ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA, ASSISTENZA SOCIALE)

*(Seduta del 23 luglio 2009)*

---

Relatore di maggioranza: ADRIANA MOLLAROLI

Relatore di minoranza: ORIANO TIBERI

---

## sulla proposta di legge n. 294

a iniziativa della Giunta regionale

*presentata in data 5 febbraio 2009*

---

ISTITUZIONE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA  
"OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD"

---

**RELAZIONE ORALE**

---

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

*(Seduta del 24 luglio 2009)*

Il Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 24 luglio 2009 ha esaminato la proposta di legge n. 294 avente ad oggetto "Istituzione dell'Azienda ospedaliera 'Ospedali Riuniti Marche Nord'";

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Udita la proposta del relatore Luca Ceriscioli;

Visto l'articolo 18 del Regolamento interno del CAL;

**esprime parere favorevole**

La Presidente  
Luana Angeloni

**Testo proposto****Art. 1**

*(Istituzione dell'Azienda ospedaliera)*

1. L'Azienda ospedaliera "Ospedale San Salvatore" di Pesaro di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale) e il presidio ospedaliero "Ospedale Santa Croce" di Fano della Zona territoriale n. 3 dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) sono istituiti nell'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" nell'ambito del servizio sanitario regionale.

**Art. 2**

*(Costituzione, organizzazione e funzionamento dell'Azienda ospedaliera)*

1. L'Azienda di cui all'articolo 1, comma 1, è costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e dell'articolo 5 della l.r. 13/2003. L'atto aziendale ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento al fine di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, nonché il coordinamento e l'integrazione dell'attività dei servizi territoriali delle Zone comprese nell'Area Vasta di riferimento con quella dei presidi ospedalieri e degli altri soggetti erogatori pubblici e privati.

2. L'atto aziendale individua le caratteristiche delle due strutture ad alta specializzazione, diversificate ed integrate, che costituiscono le articolazioni organizzative dell'Azienda, definendo la loro autonomia gestionale e operativa nell'ambito degli obiettivi e dei budget fissati dalla Giunta regionale.

**Art. 3**

*(Protocolli d'intesa)*

1. La Giunta regionale, anche a stralcio del piano sanitario regionale, stipula appositi protocolli d'intesa con l'Università Politecnica delle Marche e con il Consiglio nazionale delle ricerche, demandando al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera la definizione dei relativi protocolli attuativi, nonché delle eventuali convenzioni con altre istituzioni di ricerca italiane o estere che si rendessero necessarie per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

**Testo modificato dalla Commissione****Art. 1**

*(Istituzione dell'Azienda ospedaliera)*

**1. E' istituita l'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord", nell'ambito del servizio sanitario regionale, che incorpora l'Azienda ospedaliera San Salvatore di Pesaro e la struttura ospedaliera S. Croce di Fano del presidio ospedaliero dell'ASUR - Zona territoriale 3.**

**Art. 2**

*(Costituzione, organizzazione e funzionamento dell'Azienda ospedaliera)*

1. L'Azienda di cui all'articolo 1, comma 1, è costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). ~~e dell'articolo 5 della l.r. 13/2003.~~ L'atto aziendale ne disciplina, **ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale)**, l'organizzazione e il funzionamento ~~al fine di assicurare~~ **assicurando in particolare** l'esercizio unitario delle funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, nonché il coordinamento e l'integrazione dell'attività dei servizi territoriali delle Zone ~~comprese nell'Area Vasta~~ di riferimento con quella dei presidi ospedalieri e degli altri soggetti erogatori pubblici e privati.

2. L'atto aziendale individua le caratteristiche delle due strutture ~~ad alta specializzazione,~~ diversificate ed integrate, che costituiscono le articolazioni organizzative dell'Azienda, definendo la loro autonomia ~~gestionale e~~ operativa nell'ambito degli obiettivi e dei budget fissati dalla Giunta regionale.

**Art. 3**

*(Protocolli d'intesa)*

**Soppresso**

**Art. 4***(Disciplina applicabile)*

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano all'Azienda le disposizioni statali e regionali vigenti. Per il finanziamento si applica in particolare l'articolo 26 della l.r. 13/2003.

**Art. 5***(Disposizioni transitorie)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Dirigente del servizio salute e sentita la Commissione assembleare competente, la Giunta regionale stabilisce, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 13/2003, gli indirizzi e i criteri per l'elaborazione dell'atto aziendale di cui all'articolo 2 e per regolare i rapporti giuridici tra la nuova Azienda ospedaliera e l'ASUR.

2. Il procedimento di formazione dell'atto aziendale è disciplinato dall'articolo 5, comma 2, della l.r. 13/2003.

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, la Giunta regionale nomina il Direttore generale della nuova Azienda ospedaliera.

4. L'Azienda ospedaliera San Salvatore di Pesaro ed i suoi organi continuano ad operare sotto il coordinamento operativo della Giunta regionale. Il Direttore generale decade dalle sue funzioni contestualmente alla nomina del Direttore generale della nuova Azienda ospedaliera.

5. Con l'adozione dell'atto aziendale da parte del Direttore generale della nuova Azienda ospedaliera, l'Azienda ospedaliera San Salvatore di Pesaro è soppressa e si intende costituita la nuova Azienda, che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della precedente.

**Art. 4***(Disciplina applicabile)*

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano all'Azienda le disposizioni statali e regionali vigenti. ~~Per il finanziamento si applica in particolare l'articolo 26 della l.r. 13/2003.~~

**Art. 5***(Disposizioni transitorie)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ~~su proposta del Dirigente del servizio salute e sentita la Commissione assembleare competente,~~ la Giunta regionale, **sentiti la competente Commissione assembleare e gli enti locali interessati,** stabilisce, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 13/2003, gli indirizzi e i criteri per l'elaborazione dell'atto aziendale di cui all'articolo 2 e per regolare i rapporti giuridici **e patrimoniali** tra la nuova Azienda ospedaliera e l'ASUR.

**2. Identico**

**3. Identico**

**4. Identico**

**5. Identico**